

Al Signor Presidente della  
II Commissione consiliare  
permanente

Bari, 23 gennaio 2018

**Audizione del 23/01/2018. Relazione del RPCT della Regione Puglia sulla nomina del Presidente di AQP SpA a Direttore Generale.**

Illustre Presidente,  
rassegno gli approfondimenti che seguono in ordine alla nomina del Presidente di AQP SpA a Direttore Generale.

### **1. Natura giuridica di AQP SpA**

Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. è gestore del servizio idrico integrato nella Regione Puglia, sorto dalla trasformazione del preesistente Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (E.A.A.P.) - istituito con il regio decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365 - in società per azioni a capitale pubblico integrale, per effetto dell'art. 1 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141.

Le azioni della Società prima attribuite al Ministero del Tesoro, sono poi state trasferite alla Regione Puglia in applicazione dell'art. 25 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (LF 2002).

La Società, dunque, è oggi partecipata integralmente dalla Regione e opera quale soggetto privato in controllo pubblico.

### **2. I provvedimenti di nomina**

Con DGR n. 461 del 08/04/2016 la Giunta regionale ha designato l'ing. Nicola de Sanctis per la nomina a Consigliere e Presidente del CdA di AqP Spa;

con DGR n. 1133 del 11/07/2017 la Giunta regionale ha designato per la nomina di Direttore Generale l'ing. Nicola De Sanctis, che a quella data ricopriva anche l'incarico di Presidente del CdA;

con DGR n. 1265 del 28/07/2017 la Giunta regionale ha designato (confermato) per la nomina a Consigliere e Presidente del CdA l'ing. Nicola De Sanctis, per la durata di tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

**3. Il quadro normativo e regolamentare di riferimento: l'art. 1, comma 50, l. n. 190/2012 e il D.lgs. n. 39/2013. L.R. 26/2013; DGR 812/2014; DGR 24/2017**

Ai fini dell'esercizio delle attività di direzione e controllo previste dalla normativa civilistica, nonché per il più generale sistema di coordinamento, programmazione e controllo previsto dalla L.R. 26/2013, con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le *"Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house"* individuando espressamente le Società controllate e le Società in house, tra le quali Acquedotto Pugliese S.p.A., società controllata a socio unico Regione Puglia.

Con Deliberazione n. 24 del 24/01/2017 il Governo regionale, nell'ambito del quadro normativo di cui alla L. 190/2012 e ai dd.lgs. 39/2013 e 33/2013, ha adottato le "linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato".

Con riferimento al vigente quadro normativo nazionale, si osserva che il d.lgs. n. 39/2013 attua la delega prevista dall'art. 1, co. 49 e 50, della legge n. 190/2012, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, con la quale si è inteso delinea-

re la strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale. Per le finalità della norma, è stata prevista l'adozione del PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) quale Piano di riferimento per le Amministrazioni e gli Enti attratti dalla medesima norma, ed è stata individuata l'Autorità di Regolazione e Vigilanza nell'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione).

In particolare, secondo l'art. 1, comma 50 della l. n. 190/2012, il decreto n. 39 avrebbe dovuto "a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento, abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive[..]

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico".

La disposizione appena citata individua tre categorie di cause che impongono il non conferimento degli incarichi e una categoria che ne impone l'incompatibilità. Le prime tre sono: la condanna, anche non definitiva, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione (lett. a); la provenienza del potenziale incaricato da enti di diritto privato che siano strettamente collegati all'amministrazione che conferisce l'incarico, cioè gli enti «sottoposti a controllo o finanziati» (lett. b); la provenienza, per gli incarichi dirigenziali esterni (cioè conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione o ente, pubblico o privato in controllo pubblico), da cariche in organi di indirizzo politico (lett. c).

La fattispecie concernente l'incompatibilità degli incarichi, invece, si riferisce all'incompatibilità degli incarichi di cui alla lett. d):

(i) con attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione (lett. e);

(ii) con l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico (lett. f).

Per quanto di rilievo ai fini delle designazioni in AQP, tra le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 che occorre menzionare vi è innanzitutto l'art. 1 che circoscrive l'ambito di applicazione della disciplina. Le disposizioni del decreto, infatti, si applicano "Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico" (cfr. art. 1, co. 1).

A tal riguardo, per enti di diritto privato in controllo pubblico, il co. 2 della norma dispone che devono intendersi "*le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*". In questa categoria di enti, rientra certamente l'Acquedotto Pugliese in quanto società per azioni partecipata interamente dalla Regione Puglia.

Con riferimento, invece, agli incarichi e/o cariche oggetto della disciplina, il co. 2 della norma in esame stabilisce che essi sono:

- **gli incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati**, quali "*le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente*" (art. 1, co. 2, lett. e));

- **gli incarichi amministrativi di vertice**, ossia "*gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'ammini-*

strazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione" ( art. 1, co. 2, lett. i));

- **incarichi dirigenziali interni**, intesi come "gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione" ( art. 1, co. 2 , lett. j));

- **incarichi dirigenziali esterni**, quali "incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni" ( art. 1, co. 2 , lett. k));

- **gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico**, consistenti in "incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico" (art. 1, co. 2, lett. l)).

Ai fini della fattispecie considerata, giova richiamare anche la Relazione Illustrativa al D.lgs. n. 39/2013 che differenzia più dettagliatamente gli incarichi amministrativi di vertice dagli incarichi dirigenziali. I primi "sono compresi tra quelli che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, mentre gli incarichi dirigenziali sì. Poiché la distinzione non sempre è chiara, le amministrazioni, al di là della collocazione e della denominazione adottata per

l'incarico nel loro modello organizzativo, dovranno considerare come amministrativi di vertice gli incarichi che espressamente non comprendono l'esercizio diretto di poteri amministrativi. In caso contrario, anche un dirigente posto in collocazione apicale nell'amministrazione, ma dotato di poteri di amministrazione e gestione, dovrà essere considerato come incarico dirigenziale".

La suddetta distinzione tra incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali è importante, giacché il D.lgs. n. 39/2013 prevede due differenti ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi, a seconda che si tratti di incarico dirigenziale o di incarico amministrativo di vertice.

Nel primo caso, rileva l'art. 12 co. 1, in base al quale " Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico."

Nel secondo caso, invece, occorre fare riferimento:

- all'art. 4, co. 1, secondo cui "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali";

- all'art. 7, co. 1, che prevede "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico [...] oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato

in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale”;

- all'art. 9, co. 1, che dispone “Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.”;

- all'art. 11, co. 2, in base al quale “Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione”.

Come esposto sopra, gli articoli 4, 7, 9, 11 e 12 del decreto si riferiscono a due differenti fattispecie, a seconda che l'incarico da conferire sia un incarico dirigenziale o un incarico amministrativo di vertice.

Nel primo caso, l'art. 12 vieta il conferimento dell'incarico dirigenziale a soggetti che già ricoprono la carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Il secondo caso, invece, è disciplinato dagli artt. 4, 7, 9 e 11 che vietano:

- l'assunzione di incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, da parte di coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico (cfr. art. 4);

- l'assunzione di un incarico amministrativo di vertice della regione da parte di chi, nei due anni precedenti, sia stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione (cfr. art. 7);

- l'assunzione di incarichi amministrativi di vertice e degli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, da parte di chi sia già titolare di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico (cfr. art. 9);

- l'assunzione di incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali, da parte di chi sia già titolare della carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione (cfr. art. 11).

Da ultimo, merita segnalare che l'ANAC è investita di un generale potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2013 (cfr. spec. art. 16) e che nell'esercizio di tali competenze esprime altresì pareri in merito alla loro interpretazione ed applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità. Il successivo paragrafo 5 contiene le posizioni Anac in materia di conferibili-

tà/compatibilità degli incarichi di DG con le funzioni di Presidente di CdA.

#### **4. Sulla conferibilità e compatibilità delle cariche di DG e Presidente del CdA**

Da quanto illustrato nei paragrafi precedenti discende che la posizione dell'ing. De Sanctis non rientra in alcuna delle ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità di cui agli artt. 4, 7, 9, 11 e 12 del D.lgs. n. 39/2013, e che quindi il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AQP poteva assumere l'incarico di Direttore Generale e può mantenerlo.

A tale conclusione si giunge per i seguenti motivi.

L'incarico di DG è un incarico amministrativo di vertice che, a differenza degli incarichi dirigenziali, non comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione. Le ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di un incarico di tal genere a chi sia stato o sia presidente di un ente privato in controllo pubblico, trovano applicazione solo nel caso in cui l'incarico in questione debba essere svolto presso l'amministrazione che svolge un'attività di controllo sull'ente stesso.

#### **5. I provvedimenti Anac**

Le determinazioni della Giunta rassegnate nella presente relazione sono in linea con gli orientamenti Anac, formulati, da ultimo, con delibera n. 1005 del 2017, in cui peraltro sono richiamati analoghi provvedimenti del 2014/2015/2016.

Nel mese di ottobre 2017 Anac si è espressa sulla sussistenza di cause di incompatibilità tra l'incarico di Direttore Generale di Atac SpA (società per l'esercizio del TPL intermante pubblica) e le cariche di Presidente e Amministratore Delegato della medesima società (Delibera n.1005 dell'11 ottobre 2017,

in merito alla presunta violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n.39/2013)

Nella citata delibera si legge:

*"La fattispecie posta all'attenzione dell'Autorità riguarda un'ipotesi di presunta incompatibilità tra l'incarico di Direttore Generale di una società in controllo pubblico di livello locale e le cariche di Presidente e Amministratore Delegato della medesima società.*

*Atac SpA, società partecipata al 100% dal Comune di Roma, rientra fra gli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dall'art. 1, lettera c) del d.lgs. n. 39/2013.*

*Relativamente alla valutazione dell'incompatibilità tra l'incarico di Direttore Generale di una società in controllo pubblico di livello locale e le cariche di Presidente e Amministratore Delegato della medesima società, l'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 prende in considerazione le sole ipotesi di incompatibilità tra "incarichi dirigenziali interni e esterni" e "cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".*

*In base alle definizioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013:*

*per incarichi amministrativi di vertice (lettera i) si intendono "gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario Generale, capo Dipartimento, Direttore Generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione"; per incarichi dirigenziali interni (lettera j) si intendono "gli inca-*

ricchi di funzione dirigenziale, comunque nominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione"; per incarichi dirigenziali esterni (lettera k) si intendono "gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque nominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni".

Dall'analisi delle suddette definizioni, si evince una distinzione operata dal legislatore fra incarichi amministrativi di vertice, tra cui viene espressamente indicato l'incarico di Direttore Generale, e gli incarichi dirigenziali interni ed esterni.


Ciò premesso, l'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 disciplina l'incompatibilità soltanto per gli incarichi dirigenziali interni ed esterni. Ne consegue che l'incompatibilità disciplinata dal suddetto articolo non trova applicazione con riferimento all'incarico di Direttore Generale, esplicitamente ricompreso dal legislatore nel novero degli incarichi amministrativi di vertice, trattati in modo differente rispetto agli incarichi dirigenziali.

Pertanto, in base al tenore letterale dell'art. 12, il caso in esame non rientra nelle fattispecie delineate dall'art. 12 del

*d.lgs. n. 39/2013, né si configurano violazioni delle altre disposizioni del medesimo decreto legislativo."*

La stessa l'Autorità richiama, in linea con la delibera assunta, propri precedenti orientamenti espressi nel corso del tempo: Orientamento Anac n. 61 del 22.07.2014, in merito alla Società Atm SpA, partecipata al 100% dal Comune di Milano; Delibera n. 166 del 22.12.2015, in merito all'inconferibilità dell'incarico di direttore generale di una società partecipata al 51% dai comuni di una provincia; Delibera n. 1348 del 21.12.2016, in merito all'incompatibilità tra l'incarico ricoperto come consigliere di amministrazione e quello di direttore generale della società Milano Serravalle - Milano Tangenziale SpA, controllata al 100% dalla Regione Lombardia: *"l'art. 11 co. 2 del d.lgs. n. 39/2013, fa riferimento ai soli incarichi amministrativi di vertice delle amministrazioni regionali e non di enti di diritto privato in controllo pubblico. Quanto all'art. 13, co. 2 del d.lgs. n. 39/2013, tale norma si applica esclusivamente ai presidenti e agli amministratori delegati delle società in controllo pubblico di livello regionale e comunque non reca incompatibilità con l'incarico di direttore generale."*

Ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti.

Roberto Venneri  




acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune

*Il Responsabile per la Prevenzione  
della Corruzione e della Trasparenza*

Acquedotto Pugliese  
I - 13/12/2017 - 0146110



Bari,

Consiglio di Amministrazione

p.c. Collegio Sindacale

Consigliere della Corte dei Conti

Organismo di Vigilanza

*Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2017 – Quesiti del Vice Presidente su compatibilità/segregazione dei ruoli/conflicto di interessi in riferimento al duplice incarico di Presidente del CdA e Direttore Generale dell'ing. Nicola De Sanctis.*

Nel corso del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre u.s., il Vice Presidente del CdA, sig. Nicola Canonico, ha sottoposto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) i seguenti quesiti:

*“1. La segregazione dei ruoli quale strumento fondamentale di Corporate Governance, finalizzato al coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri di gestione dell'impresa, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti, atteso il duplice ruolo di Presidente e Direttore Generale ricoperto dall'ing. De Sanctis.*

*Quanto sopra anche con riferimento all'art. 28, comma 2, dello Statuto di AQP che prevede con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari l'obbligo di proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione delle delibere di cui dovrà poi dare corretta esecuzione;*

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Orsotti, 40 - 70121 Bari - Italy  
Centrali Servizi: +39 085 573 90

C.F. P.IVA 00347000721. REA CIG. I.A. di Bari n. 414332  
Pec: [acquedotto.pugliese@acqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@acqp.it)

AQP  
Acquedotto Pugliese



N. 120412 N. 120228 L. N. 12062108

2. *Consequente ed eventuale conflitto di interesse che deriva dalla confusione dei ruoli, sia nella veste di proponente, che nella veste di deliberante che farebbe venir meno la segregazione dei ruoli con contestuale impossibilità di svolgere i poteri di vigilanza e controllo propri del Consiglio di Amministrazione.*"

I quesiti necessitano, pertanto, di un approfondimento sulle seguenti questioni:

A) analisi delle previsioni normative – D. Lgs. n. 39/2013 – e statutarie in materia di incompatibilità nell'ipotesi che confluiscano nella stessa persona la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'incarico di Direttore Generale in una società in controllo pubblico *ex art. 2 bis*, comma 2, lett. b, d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i., quale è AQP;

B) nell'ipotesi in cui sia acclarata la compatibilità, valutazione della sussistenza di profili di conflitto di interessi ovvero del rispetto del principio di segregazione dei ruoli.

\*\*\* \*\*

#### **A) Incompatibilità**

Il d. lgs. del 8 aprile 2013, n. 39, "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", contiene all'art. 1, comma 2 lett. h), la seguente definizione di incompatibilità:

*"Ai fini del presente decreto si intende: [...] h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;"*.

Ai fini dell'individuazione della disciplina di riferimento rilevante è anche la lett. h) che definisce gli incarichi amministrativi di vertice come segue:

*"i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o*





acquedotto  
pugliese

l'acqua bene comune

*esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;”.*

3

Atteso, dunque, che il Direttore Generale è inquadrabile come «incarico amministrativo di vertice», le norme del D. Lgs. n.39/2013 rilevanti rispetto al caso di specie sono gli artt. 4, 7, 9, 11 -cui si rinvia- che non trattano il rapporto tra la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione e l'incarico amministrativo di vertice (Direttore Generale) in un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

In mancanza di un'espressa disposizione di legge, non si ravvisano situazioni di incompatibilità ex d. lgs. n.39/2013, né risulta alcuna previsione di incompatibilità tra la carica di Presidente del CdA e l'incarico di Direttore Generale nel vigente Statuto di AQP.

Questa valutazione è stata già espressa dalla sottoscritta con nota del 20 dicembre 2016, prot. n.133268 (già nella Vostra disponibilità), nonché confermata da due autorevoli pareri del prof. avv. Domenico Garofalo (19 dicembre 2016) e del prof. avv. Filippo Satta (23 dicembre 2016), benché con riferimento al diverso, ma assimilabile, incarico di Direttore Centrale Strategie e M&A; uguale parere è stato successivamente acquisito dall'avv. Pierluigi Balducci in data 26 giugno 2017, con espresso riferimento all'incarico di Direttore Generale.

Ma ancor di più si ritiene rilevante richiamare quanto espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella recente Delibera n.1005 dell'11 ottobre 2017, in merito alla presunta violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n.39/2013, con particolare riferimento alla sussistenza di cause di incompatibilità tra l'incarico di Direttore Generale di Atac SpA e le cariche di Presidente e Amministratore Delegato della medesima società.

Nella citata delibera si legge:

*“La fattispecie posta all'attenzione dell'Autorità riguarda un'ipotesi di presunta incompatibilità tra l'incarico di Direttore Generale di una società in controllo pubblico di livello locale e le cariche di Presidente e Amministratore Delegato della medesima società.*

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Caspary, 36 - 70121 Bari - Italy - C.F./P.IVA 00247040721 - REA CO. LA. n. 414074  
Capitale Sociale € 41.381.573,50 - Fisci: acquedotto pugliese (080) s.p.a.

AQP  
Regione Puglia



N. 180483 - N. 1742229 - N. 0712769208

*Incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.*

*Atac SpA, società partecipata al 100% dal Comune di Roma, rientra fra gli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dall'art. 1, lettera c) del d.lgs. n. 39/2013.*

*Relativamente alla valutazione dell'incompatibilità tra l'incarico di Direttore Generale di una società in controllo pubblico di livello locale e le cariche di Presidente e Amministratore Delegato della medesima società, l'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 prende in considerazione le sole ipotesi di incompatibilità tra "incarichi dirigenziali interni e esterni" e "cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".*

*In base alle definizioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013:*

*per incarichi amministrativi di vertice (lettera i) si intendono "gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario Generale, capo Dipartimento, Direttore Generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione"; per incarichi dirigenziali interni (lettera j) si intendono "gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque nominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione"; per incarichi dirigenziali esterni (lettera k) si intendono "gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque nominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni".*

*Dall'analisi delle suddette definizioni, si evince una distinzione operata dal legislatore fra incarichi amministrativi di vertice, tra cui viene espressamente indicato l'incarico di Direttore Generale, e gli incarichi dirigenziali interni ed esterni.*

*Ciò premesso, l'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 disciplina l'incompatibilità soltanto per gli incarichi dirigenziali interni ed esterni. Ne consegue che l'incompatibilità disciplinata dal suddetto articolo non trova applicazione con riferimento all'incarico di Direttore Generale, esplicitamente*





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

*ricompreso dal legislatore nel novero degli incarichi amministrativi di vertice, trattati in modo differente rispetto agli incarichi dirigenziali.*

*Pertanto, in base al tenore letterale dell'art. 12, il caso in esame non rientra nelle fattispecie delineate dall'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013, né si configurano violazioni delle altre disposizioni del medesimo decreto legislativo."*

5

La stessa l'Autorità richiama, in linea con la delibera assunta, propri precedenti orientamenti espressi nel corso del tempo: Orientamento Anac n. 61 del 22.07.2014, in merito alla Società Atm SpA, partecipata al 100% dal Comune di Milano: *"Non sussiste una causa di inconfiribilità o di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 nel caso di conferimento ad un medesimo soggetto degli incarichi di Presidente del consiglio di amministrazione e di Direttore generale di un ente di diritto privato in controllo pubblico. Resta nella discrezionalità dell'ente ogni scelta in merito, tenuto conto, altresì, di eventuali profili problematici quali potenziali conflitti di interesse"*; Delibera n. 166 del 22.12.2015, in merito all'inconfiribilità dell'incarico di direttore generale di una società partecipata al 51% dai comuni di una provincia: *"per gli enti privati in controllo pubblico il legislatore delegato ha considerato solo i semplici incarichi dirigenziali esterni e interni (lett. c), lasciando, invece, esclusi quelli di vertice. Pertanto, pur dovendosi rilevare che questa impostazione non è del tutto conforme con la ratio della disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013, né con la legge delega n. 190/2012 - che, in via generale, richiedeva l'applicazione del criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati e con riferimento a tutti gli incarichi dirigenziali, di responsabilità amministrativa e di vertice sia nelle pubbliche amministrazioni che negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico - deve concludersi che in base al tenore letterale dell'art. 3, per l'incarico in esame le disposizioni di cui all'art. 3 non trovano applicazione"*; Delibera n. 1348 del 21.12.2016, in merito all'incompatibilità tra l'incarico ricoperto come consigliere di amministrazione e quello di direttore generale della società Milano Serravalle - Milano Tangenziale SpA, controllata al 100% dalla Regione Lombardia: *"l'art. 11 co. 2 del d.lgs. n. 39/2013, fa riferimento ai soli incarichi amministrativi di vertice delle amministrazioni regionali e non di enti di diritto privato in controllo pubblico. Quanto all'art. 13, co. 2 del d.lgs. n. 39/2013, tale norma si applica esclusivamente ai presidenti e agli amministratori delegati delle società in*

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sezione PUGLIA, Via Cometti, 30 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale = 41.365.473,00

C.F. PUGLIA 003447009741 - REA PUGLIA A/111042  
Pec: [acquedotto.puglia@regione.puglia.it](mailto:acquedotto.puglia@regione.puglia.it)

AQP  
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.



1122 3001  
1123 14001  
CINQUE P.001  
BUREAU VERITAS  
Certi. P.001 14  
N. 100412 N. 1124220104 N. 112400204

*controllo pubblico di livello regionale e comunque non reca incompatibilità con l'incarico di direttore generale.”*

L'ANAC, pertanto, conferma l'assenza di una norma che sancisca la discussa incompatibilità, sebbene non possa sottacersi un evidente disfavore da parte dell'Autorità rispetto al vigente quadro regolatorio non del tutto conforme con la *ratio* del d.lgs. n.39/2013 e della legge delega n.190/2012, in particolare l'ANAC ha più volte sensibilizzato il legislatore rispetto alla figura del Direttore Generale, suggerendo di considerare attentamente tale figura cui possono essere affidati funzioni di amministrazione e gestione molto significative (cfr., da ultimo, atto di segnalazione del 18 gennaio 2017, n.24)

### ***B) Il conflitto di interessi e la segregazione dei ruoli***

Il conflitto di interessi cui sembra riferirsi il Vice Presidente è il c.d. conflitto di interessi generalizzato e permanente, come definito da ANAC in due pronunce, il parere del 4 novembre 2015, AG 76/15/AC, e la delibera del 6 aprile 2016, n.431. All'Autorità è stato chiesto di valutare la compatibilità/conflitto di interessi nel primo caso tra l'incarico di Presidente di un ente pubblico economico di livello nazionale e Amministratore Unico di una società di scopo a r.l. controllata al 100% dall'Ente; nel secondo caso tra l'incarico di Sovrintendente di una fondazione teatrale (ente di diritto privato in controllo pubblico) e l'incarico di amministratore delegato di una società strumentale totalmente partecipata dalla fondazione.

Nel primo parere del 4 novembre 2015, AG 76/15/AC – richiamato nella successiva delibera del 6 aprile 2016, n.431 – ANAC, dato atto che la fattispecie non rientra nelle ipotesi di incompatibilità ex d. lgs. 39/2013, così si esprime:

*“La vicenda all'esame dell'Autorità si inquadra in un contesto normativo generale che denota la sempre crescente attenzione prestata dal legislatore all'indeclinabile valore della imparzialità in sede di espletamento dell'attività amministrativa, esigenza questa compendiata dalla formulazione del novello art.6 bis della L. n. 241 del 1990, così come introdotto dalla L. n. 190 del 2012, che giunge a configurare un generale dovere di astensione del pubblico funzionario in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale. Tale intervento normativo si colloca nel solco della progressiva valorizzazione del principio di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, come evincibile dall'art. 97 della Costituzione, ad opera della stessa giurisprudenza mediante l'applicazione in sede analogica, sia pure con le dovute cautele, dell'art. 51 c.p.c.. Trattasi quindi*





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

7

di un percorso per così dire virtuoso, che ha condotto ad una rinnovata consapevolezza del ruolo stesso del funzionario amministrativo, nel quadro di un ideale ravvicinamento tra funzione pubblica e funzione giurisdizionale, siccome entrambe informate a sovrapposti principi di obiettività ed imparzialità. Questo percorso ha portato poi il legislatore all'approvazione del Codice di comportamento" (cfr. art.7 del D.P.R.16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). [...]

"Inquadrata la vicenda nella sua cornice normativa, occorre stabilire se ricorre in concreto il potenziale conflitto di interessi ravvisato dall'Amministrazione e se quanto stabilito dalla formulazione del nuovo 6-bis possa estendersi anche ad un soggetto che riveste da un lato il ruolo di amministratore di un ente formalmente privatistico, ma in totale controllo pubblico e dall'altro quello di presidente di un ente pubblico economico.

La giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, sez. IV, sentenza 13 maggio 2013, n. 1137; T.A.R. L'Aquila-Abruzzo, sez. I, 19 marzo 2014, n. 261; T.A.R. Campania- Salerno, sez. II, 17 marzo 2014, n. 577 e da ultimo T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 12 maggio 2015, n. 968) ritiene che il dovere di astensione quale conseguenza obbligatoria di fronte ad ipotesi di conflitti di interessi postula "una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi" del pubblico amministratore. Nel caso prospettato dall'amministrazione richiedente, risulta che il [omissis] riveste la carica di Presidente [omissis] e quella di amministratore unico di una società totalmente controllata dalla stessa [omissis]. Viene quindi in essere una sorta di immedesimazione tra ente controllore e ente controllato il tutto a scapito dell'imparzialità che deve permeare l'agere dell'amministratore pubblico. E proprio di fronte ad "una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi", quale l'approvazione, da parte di [omissis] di cui il [omissis] è presidente, del bilancio di una società in controllo pubblico [omissis] nella quale lo stesso interessato riveste, altresì, il ruolo di amministratore unico, ha determinato l'astensione del [omissis]. Ma la sola astensione non basta a sanare tale ipotesi di conflitto di interessi in quanto tale conflitto è generalizzato e permanente in

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Dignetti, 40 - 70121 Bari (It.)  
Cantile Soc. de. s. 41.355.573.90

C.F. P.IVA 0034700721 REA CT 10432 BA n. 014032  
Pec: [info@acquedotto.puglia.it](mailto:info@acquedotto.puglia.it) - [pec@acquedotto.puglia.it](mailto:pec@acquedotto.puglia.it)

AQP  
ACQUEDOTTO PUGLIESE



N. 10492 N. 121026 N. 11402104

*quanto l'interessato, in qualità di presidente [omissis], valuta e interviene sull'attività della società, nella quale lo stesso è portatore di specifici interessi.” [...]*

*“Dalle considerazioni sopra espresse non si ritengono violate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013. Tuttavia, nel caso in esame, si ritiene integrata un'ipotesi di conflitti di interessi che non trova espressamente il suo riferimento in una norma di legge, l'incompatibilità in esame non è quindi di tipo formale ma “materiale” tra la carica di Presidente [omissis] e quella di amministratore unico di una società totalmente controllata dalla stessa [omissis], in quanto si immedesimano nella stessa persona le figure di controllore e controllato, a scapito dell'imparzialità che deve permeare l'agere dell'amministratore pubblico. Tale situazione di interferenza è di natura tale da influenzare l'esercizio indipendente, imparziale e obiettivo della funzione pubblica rivestita, non sanabile con il solo dovere di astensione previsto dal legislatore.”*

Nella delibera n.431 del 6 aprile 2016, l'ANAC aggiunge ancora: *“si ritiene che il rimedio dell'astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a superare la situazione di conflitto di interesse; oltretutto, si tratta di un rimedio di difficile applicazione tenuto conto che l'astensione dovrebbe avere carattere sistematico e riguardare un intero ambito dell'attività gestoria della Fondazione, ossia quella svolta per il tramite della propria società strumentale.*

*Non è un caso, infatti, se il rimedio previsto nel d.lgs. n. 39/13 per le situazioni di conflitto d'interesse che, come nel caso di specie, derivino dalla contestuale attribuzione al medesimo soggetto di incarichi incompatibili, consiste nell'obbligo di scegliere fra uno dei due.”*

Entrambe le fattispecie analizzate da ANAC sono, tuttavia, non assimilabili al caso “Acquedotto Pugliese”. Si tratta, infatti, nel primo caso di un ente pubblico economico, nel secondo di una fondazione, ma soprattutto si assiste alla somma di due incarichi afferenti a soggetti giuridici diversi, appunto controllore (ente pubblico economico/fondazione) – controllata (società di scopo/società strumentale), nella fattispecie di cui si discute, invece, il Presidente e il Direttore Generale appartengono alla stesso soggetto giuridico, AQP, definita dal legislatore società in controllo pubblico.

Si evidenzia che, successivamente ai citati interventi dell'ANAC, è stato emanato il d. lgs. del 19 agosto 2016, n.175, integrato dal d. lgs. del 16 giugno 2017, n. 100, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, che, all'art.11, ha previsto una nuova ipotesi di inconferibilità (comma 11: *“Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società*





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.”) e una nuova ipotesi di incompatibilità (comma 8: “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.”). Il legislatore non ha, invece, modificato il regime delle inconfiribilità/incompatibilità del d. lgs. n.39/2013 rispetto alla figura del Direttore Generale, nonostante le sollecitazioni dell'ANAC.

Per poter esprimere una compiuta valutazione sui quesiti posti dal Vice Presidente, occorre ricostruire la governance per come disegnata dal Socio e dal CdA, anche alla luce del vigente Statuto.

In via preliminare si procede ad un utile riepilogo degli atti assunti:

- ✓ **D.G.R. dell'11 luglio 2017, n. 1133:** la Giunta Regionale designa l'ing. Nicola De Sanctis Direttore Generale di Acquedotto Pugliese; nomina confermata in seno all'Assemblea ordinaria dei soci del 13 luglio 2017, n. 2, “per la durata di un anno, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, con contratto da Dirigente, precisando che l'incarico si intenderà rinnovato tacitamente per un ulteriore biennio all'esito di positiva valutazione sui risultati conseguiti”;
- ✓ **D.G.R. del 28 luglio 2017, n. 1265:** la Giunta Regionale nomina i componenti del CdA, Nicola De Sanctis (con la carica di Presidente), Carmela Fiorella, Nicola Canonico. Precisa, inoltre, “sul sistema delle deleghe in seno al C.d.A., formulare l'indirizzo di riservare al Consiglio di Amministrazione nella sua composizione collegiale la funzione di sovrintendere all'impostazione ed al funzionamento del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio, compresi il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d. lgs.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Viale degli Indipendenti, 39 - 70121 Bari - Italy - C.F./P.IVA 03367040721 - REA CT/CLAA 4811641030  
Codice Soc. 461541 - 00517730072

**AQP**  
Acquedotto Pugliese



N° 100493 N° 1242225 UN N° 17402104

*n.231/01, il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. n.190/2012 e del d. lgs. n.33/2013; di riservare, inoltre, al Consiglio di Amministrazione nella sua composizione collegiale le seguenti deleghe: I. Adozione dei documenti di bilancio, ivi incluso semestrale e consolidato; II. Approvazione del budget annuale e di tutte le sue revisioni; III. Approvazione del piano industriale e di tutte le sue revisioni; IV. Approvazione del bilancio annuale di sostenibilità; V. Costituzione di società, acquisti di partecipazioni e/o rami aziendali; VI. Operazioni straordinarie, quali cessioni, fusioni e incorporazioni; VII. Concessione e revoca di finanziamenti e/o contributi e/o rilascio di garanzie a favore di terzi e/o di società partecipate, necessari e/o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, per importi annui superiori ad € 5.000.000,00 (cinque milioni); VIII. Acquisto e/o cessioni di beni immobili o di diritti reali su beni immobili; IX. Proposte di delibera da sottoporre all'assemblea straordinaria; X. Approvazione delle determinazioni a contrarre in materia di appalti pubblici per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 2 d.lgs. 50/2016 (alla data odierna pari a € 5.225.000,00 per i lavori e € 418.000,00 per servizi e forniture); XI. Assunzione e/o risoluzione del rapporto contrattuale con dirigenti; XII. Approvazione e/o aggiornamento del Documento programmatico aziendale per l'attuazione delle misure minime di sicurezza in materia di dati personali, ai sensi del d. lgs. n.196/2003;"*;

- ✓ **Deliberazione CdA del 29 luglio 2017, n.7:** il CdA di AQP delibera a maggioranza, con l'astensione del Presidente, di conferire all'ing. De Sanctis, in qualità di Presidente, oltre i poteri a lui spettanti per legge e per statuto, i poteri di ordinaria amministrazione con facoltà di sub-delega, esclusi quelli riservati alla competenza del CdA; di conferire all'ing. De Sanctis, in qualità di Direttore Generale tutti i poteri di ordinaria amministrazione con facoltà di sub-delega, esclusi quelli riservati alla competenza del CdA. L'ing. De Sanctis, nella sua qualità di Presidente, si impegna a non svolgere funzioni gestionali sino al mantenimento dell'incarico di Direttore Generale, fatti salvi i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto. Il Collegio Sindacale, nella persona del Presidente, dichiara di non esprimere alcuna obiezione in merito;
- ✓ **Ordine di Servizio dell'8 settembre 2017, n.228:** facendo seguito alla nuova governance aziendale, viene definita la struttura organizzativa della Società;
- ✓ **Deliberazione CdA del 6 ottobre 2017, n.10:** il CdA a maggioranza, con l'astensione dell'ing. De Sanctis, rettifica la precedente delibera superando il riferimento ai poteri di ordinaria amministrazione e attribuendo al Presidente e al Direttore Generale, secondo lo





acquedotto  
pugliese

l'acqua bene comune

schema già definito con la precedente deliberazione n.7/2017, tutti i poteri (sempre ad eccezione delle materie riservate al CdA);

- 11
- ✓ **Procure conferite con atto notarile del 31 ottobre 2017, Repertorio n.57044, Raccolta n.20257:** il Direttore Generale, ing. Nicola De Sanctis, in virtù dei poteri conferitigli dal CdA n.7/17 del 29 luglio 2017, come integrata dalla successiva deliberazione n.10/2017 del 6 ottobre 2017, conferisce procura ai Responsabili di prima linea.

La figura del Direttore Generale rientra nelle previsioni dello Statuto di Acquedotto Pugliese, adottato all'indomani della trasformazione in società per azioni, coerentemente con la veste aziendalistica impressa dal legislatore del '99.

In particolare, nella prima stesura, lo Statuto configurava il Direttore Generale – ove nominato - quale organo della Società e ne disciplinava i compiti, caratterizzandolo quale figura di vertice all'interno dell'organizzazione aziendale, che sovrintende al funzionamento della Società e a tutte le relative operazioni, dando attuazione alle delibere dell'organo amministrativo, assumendo la responsabilità della gestione e delle attività che il Direttore Generale è chiamato a supervisionare.

Lo stesso Statuto prevedeva un meccanismo *ad hoc* per la nomina dello stesso Direttore Generale nella competenza dell'Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione. L'identificazione di tale soggetto presupponeva un legame di carattere fiduciario con l'Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione, cui era chiamato a rendere conto dell'andamento aziendale con cadenza periodica e, in ogni caso, laddove richiesto dal medesimo.

Dal 8 novembre 2010 la disciplina del Direttore Generale nello Statuto subisce importanti modifiche (confermate nello Statuto vigente): *“La nomina del Direttore Generale è deliberata dall'Assemblea che contestualmente determina la durata del contratto e il compenso”*: la figura del Direttore Generale, ora necessaria, viene “sganciata” dal legame di carattere fiduciario con l'Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione, diventando di diretta nomina da parte del Socio.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Dogliotti, 30 - 70121 Bari - Italy - C.F. P.VA 00347100721 - BEA 031/A - B.B. n. 41/012  
DIRETTORE GENERALE: C. 31.385.975.00 - P.zza Acquedotto Pugliese, 1/02 - 70121 Bari

AQP  
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.



REDAZIONE: 080 4222106 - 080 4222106

Gli artt.23 e 24 dello Statuto, in linea con le disposizioni del codice civile, affidano al Consiglio di Amministrazione i “più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società” e, in particolare, la facoltà di compiere tutti gli atti opportuni “per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale”, esclusi soltanto gli atti riservati all'Assemblea, nonché la possibilità di delegare proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, delimitando i limiti della delega (nel nostro caso al Presidente).

Quanto al Direttore Generale, in mancanza di una precisa definizione di tale figura nella disciplina civilistica, l'art.28 gli assegna i compiti di sovrintendere al funzionamento della Società e a tutte le operazioni relative, proporre al CdA l'assunzione delle delibere e provvedere a darvi esecuzione, informare dell'attività compiuta, riferendo sull'andamento dell'azienda ogni 4 mesi o ogni qual volta richiesto.

Dalla ricostruzione delle norme statutarie, preso atto della scelta del socio con le DGR n.1133/2017 e n.1265/2017, nel conferimento della carica di Presidente del CdA e dell'incarico di Direttore Generale in capo al medesimo soggetto, non si ravvisano gli estremi di un conflitto di interessi generalizzato e permanente.

Resta fermo che ogni qual volta il Presidente/Direttore Generale sia portatore di interessi della propria sfera privata collegati anche solo potenzialmente al provvedimento finale e che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionali, interessi in grado di compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa, è doverosa l'astensione *ex art. 6 bis* della legge n.241/1990. Peraltro il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire *ab origine* il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità e il perseguimento dell'interesse generale affidato all'amministrazione di appartenenza. In questa dimensione, per così dire “classica”, del conflitto di interessi il principio è stato recepito nel P.T.P.C.T. 2017-2019, nonché – seppure attraverso una formulazione del tutto generica - nell'art. 6 del vigente Codice Etico di AQP, ed è vincolante per chiunque sia chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, Consiglio di Amministrazione, dirigenti e dipendenti della Società.

Si segnala, infine, che nella citata Delibera ANAC n. 1005 dell'11 ottobre 2017 concernente la presunta violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 in relazione al conferimento dell'incarico di Direttore Generale di Atac SpA., l'Autorità, pur non ravvisando profili di incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, rimette al RPCT di Atac SpA la valutazione dei profili



A handwritten signature is located in the bottom left corner of the page. It consists of a series of loops and curves, characteristic of a cursive or semi-cursive script, written in dark ink.



acquedotto  
pugliese

l'acqua bene comune

relativi al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di conflitto di interessi, senza ulteriori specificazioni.

13

Quanto, infine, al profilo della segregazione dei ruoli, lo stesso rileva sia ai fini anticorruzione che *ex d.lgs. n.231/2001*.

Nell'anticorruzione, la segregazione delle funzioni è una misura alternativa o complementare alla misura della rotazione degli incarichi nelle aree maggiormente esposte al rischio corruzione (cfr. Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015; PNA 2016 Delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016; Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017). L'Autorità, infatti, nel dare evidenza al fatto che *"Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità [...] per ottenere vantaggi illeciti"*, indica quale auspicabile la misura della rotazione, in particolare per le figure preposte alla gestione di aree sensibili ai fini anticorruzione, compatibilmente a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva connessi con le esigenze organizzative della società; in presenza di tali vincoli, suggerisce di segregare le funzioni, così da attribuire a soggetti diversi i compiti di svolgere attività istruttorie e accertamenti, adottare decisioni, attuare le decisioni prese, effettuare le verifiche. L'ANAC, pur auspicando l'attuazione di tale misura anche all'interno delle società, la contempera con l'esigenza di salvaguardare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa. Si tratta di valutazioni di opportunità non espressamente previste da una specifica previsione normativa, seppur ispirate nella *ratio* alla legge n. 190/2012.

Il principio della segregazione dei ruoli e dei poteri assume, invece, maggiore rilevanza nell'ambito del Modello Organizzativo *ex d. lgs. n.231/2001*, così rientrando nelle competenze proprie dell'Organismo di Vigilanza di AQP.

\*\*\* \*\*

Alla luce delle susposte considerazioni, le prescrizioni di legge e lo Statuto non pongono esplicitamente limiti al duplice ruolo di Presidente e Direttore Generale, anche con deleghe, salvi

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cagnetto, 46 - 70121 Bari - Italy - C.F./P.IVA 00347600721 - R.E.A. n. C.A.A. di Bari n. 414012  
Capital Sociale n. 41.325.575,60 - P.A.C. Reg. Imp. Puglia n. 000147

AQP  
ACQUEDOTTO PUGLIESE

ISO 9001  
ISO 14001  
ONIGAS 1000  
BONA FIDES  
EXT. HIGIENE

N. 19013 - N. 2428104 - N. 17749214

gli ulteriori approfondimenti da parte degli uffici competenti sull'attribuzione delle deleghe stesse, anche tenuto conto dell'assetto organizzativo, nonché sul conferimento dei poteri al Direttore Generale.

D'altronde, poiché si tratta di materie in continua evoluzione, che possono generare dubbi interpretativi laddove le norme configurano un c.d. standard minimo che si può ampliare, ma non ridurre, ed è manifesta la sempre crescente attenzione da parte dell'ANAC e della stessa opinione pubblica sui temi trattati, è evidentemente possibile richiedere ulteriore parere all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti.

*Avv. Raffaella M. Candela*



*Il Responsabile Prevenzione Corruzione  
e Trasparenza*

Acquedotto Pugliese  
U - 23/01/2018 - 0007966



Bari,

Spett.le  
Seconda Commissione Permanente  
Consiglio Regionale della Puglia  
c.a. Presidente Cosimo Borracino

*Oggetto: Audizione del 23 gennaio 2018 sul tema: "Parere dei Responsabili della prevenzione della Corruzione di AQP e Regione sulla nomina del Presidente di Acquedotto Pugliese S.p.A. a Direttore Generale"*

In riferimento all'attuale modello di Governance adottato in AQP e, in particolare al conferimento dell'incarico di Direttore Generale allo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Nicola De Sanctis, si rappresenta quanto segue.

Dal punto di vista giuridico, rileva la disciplina in materia di inconfiribilità/incompatibilità di cui al d. lgs. n. 39/2013, e s.m.i., in considerazione della natura di Acquedotto Pugliese S.p.a., società in controllo pubblico *ex art. 2 bis*, comma 2, lett.b, d. lgs. n.33/2013, e s.m.i., e ai sensi del d. lgs. n.175/2016, e s.m.i., T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

Entrambi gli organi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, sono previsti dal vigente Statuto di AQP e sono di diretta nomina della Regione Puglia (DGR n.1133/2017 e DGR n.1265/2017).

A luglio 2017, rispetto all'incarico di Direttore Generale al Presidente e ad eventuali profili di inconfiribilità/incompatibilità, la sottoscritta, in qualità di RPCT di AQP, non ha inteso attivare un procedimento di accertamento, avendo già approfondito il tema sia direttamente, sia tramite gli ulteriori contributi acquisiti dalla Società, quindi in assenza di un'espressa previsione normativa sull'inconfiribilità/incompatibilità.

A seguito di richiesta di ulteriori approfondimenti da parte del Vice Presidente del CdA, sig. Nicola Canonico, espressa nel corso del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2017, la sottoscritta è pervenuta alle seguenti conclusioni (*nota RPCT del 13 dicembre 2017, prot. n.146110, che si allega*):

1. le prescrizioni di legge e lo Statuto non pongono limiti al duplice ruolo di Presidente del CdA e Direttore Generale;
2. non si ravvisano gli estremi di un conflitto di interessi generalizzato e permanente;
3. ogni qual volta il Presidente/Direttore Generale fosse portatore di interessi della propria sfera privata collegati anche solo potenzialmente al provvedimento finale e che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionali, interessi in grado di compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa, è doverosa l'astensione *ex art. 6 bis della legge n.241/1990*.

Quanto alla segregazione dei poteri, il tema è stato oggetto di uno specifico approfondimento da parte dell'Organismo di Vigilanza di AQP nella riunione del 12 dicembre 2017, organo di controllo competente a valutare i profili *ex d. lgs. n.231/2001*.

A seguito della nota del 13 dicembre 2017, prot. n.146110, su specifiche richieste di ulteriori approfondimenti istruttori da parte di un membro del CdA, la sottoscritta ha provveduto a formalizzare, in data 2 gennaio c.a., un interpello all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che, quindi, oggi è investita della questione.

Più in dettaglio, la richiesta di parere all'ANAC verte sui seguenti quesiti:

*“A) In una società in controllo pubblico ex art. 2 bis, comma 2, lett.b, d. lgs. n.33/2013 e s.m.i., le previsioni normative – d. lgs. n.39/2013 – in materia di incompatibilità impediscono il doppio incarico tra Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale nella stessa società?*

*B) Nel caso AQP il modello adottato con la Deliberazione CdA del 29 luglio 2017, n.7, come integrata con la successiva Deliberazione CdA del 6 ottobre 2017, n.10, genera*



*stabilmente una situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi generalizzato e permanente?*

*C) E' sufficiente la dichiarazione dell'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la predisposizione di un regolamento di governance sul funzionamento dell'Organo di Vertice, unitamente al conferimento delle procure ai dirigenti responsabili, per presidiare la segregazione dei ruoli?"*

Inoltre, nelle more della pronuncia dell'Autorità, la sottoscritta ha già suggerito al Consiglio di Amministrazione l'adozione di un regolamento di governance sul suo funzionamento, da sottoporre successivamente alla verifica degli organi di controllo.

Infine, al fine di presidiare qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto ai componenti del CdA, si è prevista la misura di rilasciare l'espressa dichiarazione di assenza di conflitti rispetto ai punti trattati all'ordine del giorno, per ogni consiglio. Tanto è stato recepito nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, attualmente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di AQP.

Nel restare a disposizione, si porgono distinti saluti.

avv. Raffaella M. Candela  


**ALLEGATI:**

*1) nota del 13/12/2017, prot. n.146110; 2) Delibera ANAC n. 1005 dell'11 ottobre 2017 concernente la presunta violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, in relazione al conferimento dell'incarico di Direttore Generale di Atac SpA.*



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

**Delibera n. 1005 dell'11 ottobre 2017**

**concernente la presunta violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, in relazione al conferimento dell'incarico di Direttore Generale di Atac SpA.**

Fasc. UVIF/4023/2017

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell'11 ottobre 2017;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell' Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

*Fatto.*

Con nota acquisita al protocollo generale n. 102564 del 25 agosto 2017, è pervenuta all'Autorità una segnalazione in merito alla presunta violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, con particolare riferimento alla sussistenza di cause di incompatibilità tra l'incarico di Direttore Generale di Atac SpA e le cariche di Presidente e Amministratore Delegato della medesima società.

Al fine di acquisire ulteriori informazioni, l'Autorità, in data 28.08.2017, ha inviato la nota prot. n. 102879 indirizzata al RPCT di Atac SpA e, per conoscenza, al dott. P.S., chiedendo l'invio, entro il termine di 20 giorni, di una relazione dettagliata sulla vicenda, con particolare riferimento:

- a) alle verifiche compiute sull'avvenuto rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- b) alla valutazione dei profili relativi ad eventuali situazioni di conflitti di interessi, anche potenziali.

E' stato contestualmente chiesto l'invio delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui allo stesso d.lgs. n. 39/2013.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

In data 15.09.2017, con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 107687, il RPCT di Atac ha comunicato che:

- con ordinanza del Sindaco di Roma n. 123 del 02.08.2017 sono stati nominati i componenti del CdA di Atac e che l'azionista unico di Atac, Roma Capitale, ha nominato l'ing. P.S. quale componente del CdA, designandolo altresì Presidente del CdA con deleghe gestionali;
- nella seduta del CdA di Atac del 10.08.2017 l'organo amministrativo della società ha riconosciuto i poteri attribuiti al Presidente esecutivo, provvedendo contestualmente a nominare l'ing. P.S. quale Direttore Generale di Atac, evidenziando il risparmio conseguibile dalla società in virtù della rinuncia dell'ing. P.S. ai compensi di Presidente e consigliere delegato, in ossequio al divieto di cumulo con la retribuzione di Direttore Generale prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016;
- nel corso della seduta del 10.08.2017 il CdA ha espressamente approfondito il tema della compatibilità fra la carica di Presidente e quella di Direttore Generale dell'Atac, arrivando alla conclusione che non vi sia incompatibilità tra le due cariche.

Il RPCT ha peraltro precisato che la durata del contratto di Direttore Generale dell'ing. P.S. è stata stabilita a tempo determinato per 36 mesi e che l'ing. P.S. ha provveduto a sottoscrivere la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, successivamente pubblicata sul sito istituzionale della società, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si evidenzia tuttavia che il RPCT di Atac non ha fornito alcuna risposta in merito alla valutazione dei profili relativi ad eventuali situazioni di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo all'ing. P.S., nonostante tali aspetti siano stati oggetto di specifica richiesta formulata dall'Autorità.

*Diritto.*

La fattispecie posta all'attenzione dell'Autorità riguarda un'ipotesi di presunta incompatibilità tra l'incarico di Direttore Generale di una società in controllo pubblico di livello locale e le cariche di Presidente e Amministratore Delegato della medesima società.

*Incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.*

Atac SpA, società partecipata al 100% dal Comune di Roma, rientra fra gli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dall'art. 1, lettera c) del d.lgs. n. 39/2013.

Relativamente alla valutazione dell'incompatibilità tra l'incarico di Direttore Generale di una società in controllo pubblico di livello locale e le cariche di Presidente e Amministratore Delegato della medesima società, l'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 prende in considerazione le sole ipotesi di incompatibilità tra "incarichi dirigenziali interni e esterni" e "cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

In base alle definizioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013:

*per incarichi amministrativi di vertice (lettera i) si intendono gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario Generale, capo Dipartimento, Direttore Generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione";*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

per incarichi dirigenziali interni (lettera j) si intendono gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque nominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione";

per incarichi dirigenziali esterni (lettera k) si intendono gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque nominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni".

Dall'analisi delle suddette definizioni, si evince una distinzione operata dal legislatore fra incarichi amministrativi di vertice, tra cui viene espressamente indicato l'incarico di Direttore Generale, e gli incarichi dirigenziali interni ed esterni.

Ciò premesso, l'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 disciplina l'incompatibilità soltanto per gli *incarichi dirigenziali interni ed esterni*. Ne consegue che l'incompatibilità disciplinata dal suddetto articolo non trova applicazione con riferimento all'incarico di Direttore Generale, esplicitamente ricompreso dal legislatore nel novero degli *incarichi amministrativi di vertice*, trattati in modo differente rispetto agli incarichi dirigenziali.

Pertanto, in base al tenore letterale dell'art. 12, il caso in esame non rientra nelle fattispecie delineate dall'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013, né si configurano violazioni delle altre disposizioni del medesimo decreto legislativo.

#### *Precedenti orientamenti dell'Autorità.*

Le conclusioni di cui sopra risultano in linea con gli orientamenti e le delibere Anac espresse nel corso del tempo, di seguito richiamati:

- a) Orientamento Anac n. 61 del 22.07.2014, in merito alla Società Atm SpA, partecipata al 100% dal Comune di Milano: *"Non sussiste una causa di inconfiribilità o di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 nel caso di conferimento ad un medesimo soggetto degli incarichi di Presidente del consiglio di amministrazione e di Direttore generale di un ente di diritto privato in controllo pubblico. Resta nella discrezionalità dell'ente ogni scelta in merito, tenuto conto, altresì, di eventuali profili problematici quali potenziali conflitti di interesse"*.
- b) Delibera n. 166 del 22.12.2015, in merito all'inconfiribilità di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di direttore generale di una società partecipata al 51% dai comuni di una provincia. Nel corpo della delibera viene evidenziato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, *"per gli enti privati in controllo pubblico il legislatore delegato ha considerato solo i semplici incarichi dirigenziali esterni e interni (lett. c), lasciando, invece, esclusi quelli di vertice. Pertanto, pur dovendosi rilevare che questa impostazione non è del tutto conforme con la ratio della disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013, né con la legge delega n. 190/2012 - che, in via generale, richiedeva l'applicazione del criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati e con riferimento a tutti gli incarichi dirigenziali, di responsabilità amministrativa e di vertice sia nelle pubbliche amministrazioni che negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico - deve concludersi che in base al tenore letterale dell'art. 3, per l'incarico in esame le disposizioni di cui all'art. 3 non trovano applicazione"*.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

- c) Delibera n. 1348 del 21.12.2016, in merito all'incompatibilità tra l'incarico ricoperto come consigliere di amministrazione e quello di direttore generale della società Milano Serravalle – Milano Tangenziale SpA, controllata al 100% dalla Regione Lombardia. Al fine di valutare se tale carica di consigliere di amministrazione sia compatibile con l'incarico di direttore generale della società è stato fatto riferimento agli artt. 11 e 13 del d.lgs. n. 39/2013.

Nel corpo della delibera viene evidenziato che l'art. 11 co. 2 del d.lgs. n. 39/2013, fa riferimento *“ai soli incarichi amministrativi di vertice delle amministrazioni regionali e non di enti di diritto privato in controllo pubblico.*

*Quanto all'art. 13, co. 2 del d.lgs. n. 39/2013, tale norma si applica esclusivamente ai presidenti e agli amministratori delegati delle società in controllo pubblico di livello regionale e comunque non reca incompatibilità con l'incarico di direttore generale.”*

*Valutazioni conclusive.*

Nell'analisi che precede è stata evidenziata la mancata risposta del RPCT in merito alla valutazione dei profili relativi ad eventuali situazioni di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo all'ing. P.S., nonostante tali aspetti siano stati oggetto di specifica richiesta dell'Autorità.

Tenuto conto che l'accertamento di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rientra nelle competenze del RPCT, si ritiene di rimettere a lui la questione, per le verifiche e le valutazioni di competenza.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- di archiviare la segnalazione, non sussistendo ipotesi di incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, per i motivi sopra enunciati;
- di sottoporre al RPCT di Atac SpA la valutazione dei profili relativi al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di conflitto di interessi, chiedendo di rendere noti gli esiti degli accertamenti svolti;
- di dare comunicazione della presente deliberazione al RPCT di Atac SpA e all'interessato.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

Il Segretario, Maria Esposito